

# **FONDAZIONE TEATRO DEL POPOLO**

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **NATURA, DENOMINAZIONE E FINALITA'**

##### **Art. 1**

Per iniziativa del Comune di Castelfiorentino e della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino – Firenze) società cooperativa a responsabilità limitata, è costituita la Fondazione “Teatro del Popolo”.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha sede in Castelfiorentino, Piazza Gramsci n. 80.

##### **ART. 2**

Possono aderire alla Fondazione – in aggiunta agli originari fondatori – altri soggetti pubblici e privati che apportino il loro contributo al patrimonio della Fondazione, acquisendo la qualifica, i diritti e gli obblighi degli altri fondatori, secondo quanto previsto dal presente statuto.

La richiesta di adesione dovrà essere rivolta al Presidente della Fondazione e – se accolta dal Consiglio di Amministrazione – sarà formalizzata con atto notarile.

##### **ART. 3**

La Fondazione Teatro del Popolo è istituto culturale che ha per fine la promozione della cultura e dell'arte, specialmente nei settori del teatro, del cinema, della musica, della danza, dei beni culturali e delle arti figurative.

Per conseguire tali finalità, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non

tassativo:

- a) gestisce ed utilizza il Teatro del Popolo di Castelfiorentino, unico teatro ottocentesco rimasto nella Val d'Elsa fiorentina, e gli spazi accessori e connessi;
- b) cura la produzione, la distribuzione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e di danza;
- c) predispone la programmazione stagionale di tali spettacoli;
- d) organizza e gestisce attività didattiche e corsi, anche di formazione professionale, e promuove lo studio e la ricerca, nelle materie del teatro, del cinema, della musica, della danza, dei beni culturali e delle arti figurative, organizzando anche convegni, seminari, incontri ed iniziative analoghe, favorendo e promuovendo la partecipazione del pubblico;
- e) organizza, coordina ed incentiva, iniziative di carattere promozionale (corsi, seminari, convegni, pubblicazioni, video, mostre e altro), volte a valorizzare ed a rendere di utilità generale l'attività svolta dalla Fondazione ed a promuovere la formazione culturale della collettività;
- f) promuove, sviluppa e partecipa a scambi culturali con altri istituti, teatri, scuole, associazioni, fondazioni e strutture in genere, aventi le medesime finalità;
- g) attiva ogni possibile strumento che permetta di accedere a finanziamenti e sovvenzioni pubblici e privati;
- h) cura la raccolta e la catalogazione di materiali afferenti al teatro, al cinema, alla musica, alla danza, ai beni culturali ed alle arti figurative;

- i) promuove e cura attività editoriali, museali ed espositive;
- l) gestisce ed utilizza immobili adibiti a spazi museali, ad attività espositive e didattiche, nonché a tutte le attività riconducibili ai fini di cui al presente Statuto;
- m) promuove e cura la valorizzazione e la gestione di beni culturali;
- n) può partecipare a società, associazioni, fondazioni, consorzi, ed altre forme associative, per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
- o) può acquistare, alienare e locare, beni mobili ed immobili;
- p) può eseguire, a propria cura e spese, lavori sul complesso immobiliare del Teatro del Popolo di Castelfiorentino e su altri immobili di cui abbia il godimento a qualsiasi titolo;
- q) può svolgere ogni ulteriore attività volta a perseguire le proprie finalità.

Le attività possono essere gestite ed organizzate anche in collaborazione con ogni soggetto, organo ed istituto, di carattere pubblico e privato. Le condizioni di tale collaborazione saranno stabilite in apposite convenzioni, che disciplineranno anche la copertura dei relativi oneri.

## TITOLO II

### PATRIMONIO E MEZZI DI GESTIONE

#### ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal diritto di usufrutto sull'immobile del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, posto in Castelfiorentino, Piazza Gramsci, concesso dal

Comune di Castelfiorentino per la durata di 30 anni;

b) dalle somme di denaro e dai beni, mobili e immobili, conferiti dai fondatori, a questo titolo, al momento della stipula dell'atto costitutivo;

c) dalle somme di denaro e dai beni, mobili e immobili, conferiti, a questo titolo, dai soggetti che aderiscono alla Fondazione a norma dell'art. 2 del presente statuto;

d) dalle somme di denaro e dai beni, mobili e immobili, che pervengano alla Fondazione in qualsiasi modo, ovvero acquisiti dalla Fondazione stessa utilizzando le proprie disponibilità, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione delibera di volta in volta l'accettazione di eventuali conferimenti volontari, sia dei soci fondatori che di altri soggetti.

#### ART. 5

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si avvale delle seguenti risorse finanziarie:

a) i redditi derivanti dal patrimonio;

b) i proventi delle attività svolte dalla Fondazione;

c) gli eventuali contributi periodici volontari dei fondatori originari e dei soggetti che successivamente hanno aderito alla Fondazione;

d) i beni, i contributi e le elargizioni, che pervengano da soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

TITOLO III  
ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 consiglieri, di cui:

- 3 (tre) nominati dal Comune di Castelfiorentino;
- 2 (due) nominati dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino-Firenze) società cooperativa a responsabilità limitata.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni, decorrenti dalla data in cui tutti i suoi componenti sono stati nominati.

In caso di dimissioni, o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, la nomina spetterà allo stesso soggetto che aveva nominato i consiglieri cessati dalla carica. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati senza limitazioni.

## ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, oltre a quanto previsto da altre norme del presente Statuto:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
- b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- d) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- e) approva i programmi di tutte le attività della Fondazione;
- f) vigila sull'attuazione dei programmi di attività ed impartisce le direttive cui gli altri organi devono conformarsi;
- g) delibera in merito alle richieste di adesione alla Fondazione, presentate ai sensi dell'art. 2 dello Statuto;
- h) adotta le determinazioni relative all'acquisto, alla vendita ed alla locazione dei beni immobili e mobili, all'acquisizione dei mezzi finanziari;
- i) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale;
- l) determina il trattamento giuridico ed economico del personale;
- m) determina gli eventuali gettoni di presenza, emolumenti e rimborsi spese, dei componenti degli organi della Fondazione;
- n) delibera sull'accettazione delle donazioni e delle eredità e sul

conseguimento dei legati;

o) delibera le modifiche dello Statuto;

p) approva i regolamenti per la disciplina dell'attività e del funzionamento della Fondazione;

q) delibera sugli accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati; nonché sulla partecipazione a società, associazioni, fondazioni, consorzi ed altre forme associative;

r) delibera in merito alla promozione dei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria o arbitrale, ovvero in merito alla partecipazione a giudizi promossi da altri soggetti;

s) nomina, in ogni seduta, il Segretario incaricato della stesura del verbale;

t) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

u) definisce la struttura organizzativa della Fondazione;

v) può nominare il Direttore Generale della Fondazione;

w) può nominare il Direttore Artistico ed i Responsabili dei singoli settori di attività della Fondazione;

x) può affidare il servizio di cassa ad un istituto di credito all'uopo indicato;

y) delibera l'esecuzione dei lavori sul complesso immobiliare del Teatro del Popolo di Castelfiorentino e su altri immobili di cui la Fondazione abbia il godimento a qualsiasi titolo;

z) esercita ogni altro potere relativo all'attività ed al funzionamento della Fondazione, che non sia espressamente attribuito ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e/o ad uno o più

consiglieri l'esercizio dei propri poteri, relativamente ad oggetti specificamente determinati.

#### ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Deve essere convocato, inoltre, ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, con avviso scritto contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da far pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la comunicazione può essere fatta pervenire fino a ventiquattro ore prima della seduta.

Lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni adottate, sono documentati in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato in ciascuna seduta.

Il Presidente cura la conservazione dei verbali, in ordine cronologico.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

#### ART. 10

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate di regola a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Le deliberazioni relative alle richieste di adesione alla Fondazione ed alle modifiche dello Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni avvengono in forma segreta quando hanno ad oggetto provvedimenti che comportano la valutazione di qualità, requisiti o comportamenti di persone.

Alle sedute possono essere invitati – e possono partecipare con facoltà di parola, ma senza diritto di voto – il Direttore Generale, il Direttore Artistico, i Responsabili dei singoli settori di attività ed ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

## CAPO II

### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

#### ART. 11

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nominati dal Comune di Castelfiorentino.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato, con possibilità di riconferma senza limitazioni.

Il Presidente è titolare delle seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi che in giudizio;
- b) sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;

d) esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

### CAPO III

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### ART. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, da scegliere tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso fra i proprii membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, con possibilità di riconferma dei suoi membri senza limitazioni.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Collegio, i sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

##### ART. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo della regolarità della gestione finanziaria e contabile della Fondazione.

In particolare, tra l'altro, il Collegio provvede:

a) ad esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi;

- b) ad eseguire controlli e verifiche sulla gestione finanziaria e contabile della Fondazione ed a farne relazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- d) alle verifiche di cassa.

Il risultato delle operazioni compiute viene fatto constare mediante apposito verbale.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

#### TITOLO IV

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE

#### DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE ARTISTICO E RESPONSABILI

#### DI SETTORE

#### ART. 14

La struttura organizzativa della Fondazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, deve definire le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei responsabili di tali unità; può prevedere la presenza del Direttore Generale, del Direttore Artistico e dei Responsabili dei singoli settori di attività.

Al Direttore Generale della Fondazione sono attribuite le funzioni di coordinamento e responsabilità della struttura organizzativa; ed in particolare di coordinamento dell'organizzazione generale dell'attività, anche per quanto concerne il raccordo tra il Consiglio di Amministrazione, il personale della Fondazione, il Direttore Artistico ed i Responsabili di settore.

Le funzioni di Direttore Generale possono essere affidate ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Artistico della Fondazione sono attribuite le funzioni di direzione dell'attività artistica.

Ai Responsabili dei singoli settori di attività della Fondazione sono attribuite le funzioni di direzione dei settori loro affidati.

Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina del Direttore Generale, del Direttore Artistico e dei Responsabili di settore, ne precisa i compiti, la natura e la durata dell'incarico, e ne determina i compensi.

#### TITOLO V

#### AMICI DEL TEATRO

#### ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Albo degli Amici del Teatro, eventualmente articolato in più sezioni, disciplinando tra l'altro:

- a) i requisiti e le condizioni richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- b) le eventuali forme di partecipazione degli iscritti alle attività della Fondazione e quant'altro connesso e conseguente all'iscrizione;
- c) le modalità di tenuta dell'Albo.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

#### ART. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'amministrazione della Fondazione viene tenuta in conformità alle norme vigenti, ed è ispirata ai principi della massima semplicità e trasparenza, dell'efficienza e del rispetto del vincolo di bilancio.

#### ART. 17

La Fondazione è soggetta a vigilanza e controllo, in base alle norme vigenti.

#### ART. 18

La Fondazione, costituita senza limitazioni di durata, potrà estinguersi nei casi e nelle forme previsti dalle norme vigenti.

#### ART. 19

In ogni caso di estinzione della Fondazione, si estinguerà automaticamente il diritto di usufrutto conferito dal Comune di Castelfiorentino sull'immobile del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Eventuali miglioramenti ed addizioni apportati a tale immobile rimarranno a vantaggio del Comune di Castelfiorentino, che non dovrà versare alcun compenso o indennizzo agli altri soggetti aderenti alla Fondazione.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, saranno attribuiti in proprietà al Comune di Castelfiorentino tutti gli arredi, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in genere, inerenti e connessi alla funzionalità del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Salvo quanto stabilito ai comma precedenti, i beni che resteranno dopo la conclusione della liquidazione, saranno ripartiti tra i soggetti aderenti alla Fondazione, in proporzione dei conferimenti attuati da ciascuno al momento dell'adesione.

ART. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.